



N° 12/2011 Reg. Circolari




COPIA

37/2010 circ. e. APP  
DIRAMATA IL 3/11/10

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità*



N. 10844	
UOR	
Funzione	
Fascicolo	37/2010 circ

- Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
- Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
- Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
- Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
- Ai Sigg. Presidenti delle Corti d' Appello
- Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d' Appello
- Ai Sigg. Commissari per la Liquidazione degli Usi Civici
- Al Sig. Direttore dell'Ufficio Speciale per la Gestione e la Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Napoli

24/2/2011  
Francese

LORO SEDI

**OGGETTO: Articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010 concernente il trattamento economico di missione del personale contrattualizzato. Chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato.**

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito, con circolare n. 36 del 22/10/2010 che si riporta in allegato, dei chiarimenti in ordine all'applicazione

V. In Cagliari, addì 25 FEB. 2011

Il Procuratore Generale  
Ettore Angioni

dell'articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010 nella parte concernente l'utilizzo del mezzo proprio per il personale contrattualizzato inviato in missione.

Nella suddetta circolare si prevede:

- l'esclusione, dall'ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi;
- l'esclusione dalla disposizione in esame dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo.

Per entrambe le categorie di personale restano, comunque, fermi i principi di contenimento della spesa, autorizzando l'uso del mezzo proprio solo nei casi in cui sussistano oggettive situazioni di disagio e, in ogni caso, qualora ciò risulti economicamente più vantaggioso.

Il dirigente competente a rilasciare l'autorizzazione dovrà, quindi, in concreto, verificare i presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.

Per il personale contrattualizzato non impegnato nelle suddette attività ispettive, di verifica e di controllo che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale, l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio può essere concessa ai soli fini della copertura assicurativa con esclusione di qualsiasi possibilità di rimborso per l'utilizzo del mezzo stesso.

Roma, li 28 OTT. 2010

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Belsito



**CIRCOLARE 36**

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

Roma, **22 OTT. 2010**

Prot. Nr. **00089530**  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

- Alla **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
- Segretario Generale
- A **TUTTI I MINISTERI**
- All' **AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**
- A **tutti gli UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO PRESSO I MINISTERI**
- All' **U.C.R. presso l' AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**
- Alle **RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO**
- e p.c. **Alla CORTE DEI CONTI**
- All' ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ANCI**
- UPI**
- UNCEM**
- REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**
- UNIONCAMERE**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio.

*m*

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122, proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con precedenti provvedimenti e leggi finanziarie, ha previsto all'articolo 6 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.

In particolare, in ordine all'ultimo periodo del comma 12, ove viene stabilito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi", le Amministrazioni evidenziano numerosi dubbi che, se non chiariti, potrebbero rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica.

In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell'esclusione, dall'ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12.

Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.

E' stato, altresì, evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.

Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso.

A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.

*mw*

Va precisato che conserva efficacia l'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell'amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato - per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 - ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

*in*

Il Ragioniere generale dello Stato

*Cont'o*



# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CAGLIARI

Tel. 070/60222223 – fax: 070/60222214

Prot. n° 1148 circolare n. 12/2011

Cagliari, 24 febbraio 2011

Allegati: 1

Oggetto: Art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010 concernente il trattamento economico di missione del personale contrattualizzato. Chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato.

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

presso i Tribunali

CAGLIARI

ORISTANO

LANUSEI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale per i Minorenni

CAGLIARI

Trasmetto, per conoscenza e norma, la nota ministeriale datata 28.10.2010 prot. n° 109472.u mai pervenuta a questo Ufficio e trasmessa informalmente dalla locale Corte di Appello in data odierna.

IL PROCURATORE GENERALE

Ettore Angioni